

Allegato 2)

"convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Art. 1 Oggetto</p> <p>1. Gli Enti locali convengono di gestire in forma associata e coordinata i servizi pubblici il cui esercizio rientra tra le loro prerogative, a mezzo di una società a totale capitale pubblico ai sensi dell'art. 113, 5^o comma, lettera c) del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, individuata nella società per azioni denominata "G.S.M. s.p.a." e al cui capitale partecipano tutti gli Enti convenzionati.</p> <p>2. Anche tenuto conto dell'oggetto statutario di "G.S.M. s.p.a." approvato dagli Enti locali che ne sono soci, la gestione in forma associata e coordinata a mezzo della predetta società in forza della presente convenzione potrà riguardare i seguenti servizi pubblici locali:</p> <p>a) l'analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità, la gestione delle aree di sosta, la realizzazione, la costruzione e l'ampliamento di parcheggi in genere, ivi compresi i parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso, tecnologie di informazione;</p> <p>b) l'assunzione di qualsiasi iniziativa nel campo della progettazione, della costruzione e gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi ed altre aree pubbliche o private attrezzate a parcheggio e relativi impianti, opere e tecnologie annessi;</p> <p>c) la gestione della sosta a raso ed in struttura su aree, strade e piazze sia pubbliche che private, con o senza custodia, a mezzo di parcometri o altri strumenti di esazione della sosta;</p> <p>d) l'esercizio del controllo delle soste dei veicoli, il servizio di rimozione e di custodia dei veicoli, la gestione e manutenzione dei parcheggi in genere e delle aree attrezzate a parcheggio, lo studio, la progettazione, l'installazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di sistemi per la regolamentazione ed il pagamento della sosta, compresi i parcometri, e di sistemi di accesso controllati, lo sviluppo e la gestione di strumenti e tecnologie inerenti i mezzi e le modalità di pagamento, l'erogazione del servizio iscrizioni a ruolo e riscossione coattiva;</p> <p>e) l'erogazione di attività di servizio al traffico, ai</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Oggetto</p> <p>1. Gli Enti locali convengono di gestire in forma associata e coordinata i servizi pubblici il cui esercizio rientra tra le loro prerogative, a mezzo di una società a totale capitale pubblico ai sensi dell'art. 113, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, individuata nella società per azioni denominata "G.S.M. s.p.a." e al cui capitale partecipano tutti gli Enti convenzionati.</p> <p>2. Anche tenuto conto dell'oggetto statutario di "G.S.M. s.p.a." approvato dagli Enti locali che ne sono soci, la gestione in forma associata e coordinata a mezzo della predetta società in forza della presente convenzione con particolare riferimento ai seguenti servizi pubblici locali:</p> <p>a) servizi relativi allo sviluppo della mobilità urbana:</p> <p>a.1) - l'analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità, la gestione delle aree di sosta, la realizzazione, la costruzione la manutenzione e l'ampliamento di parcheggi di ogni tipo, compresi i parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso e tecnologie di informazione;</p> <p>b) servizi relativi alla gestione dei parcheggi e delle aree di sosta:</p> <p>b.1) - l'assunzione di qualsiasi iniziativa nel campo della progettazione, costruzione e gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi ed altre aree pubbliche o private attrezzate a parcheggio e relativi impianti, opere e tecnologie annessi;</p> <p>b.2) la gestione della sosta a raso ed in struttura su aree, strade e piazze sia pubbliche che private, con o senza custodia, a mezzo di parcometri o altri strumenti di esazione della sosta;</p> <p>b.3) l'esercizio del controllo delle soste dei veicoli, il servizio di rimozione e di custodia dei veicoli, la gestione e manutenzione dei parcheggi in genere e delle aree attrezzate a parcheggio, lo studio, la progettazione, l'installazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di sistemi per la regolamentazione ed il pagamento della sosta, compresi i parcometri ed i sistemi di accesso controllati, lo sviluppo e la gestione di strumenti e tecnologie inerenti i mezzi e le modalità di pagamento;</p>

~~mercati ed alle manifestazioni quali:~~
~~-l'esecuzione, la posa in opera, la gestione e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nonché semaforica, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso e' prescritta dal codice della strada, la gestione e manutenzione di pannelli informativi, la manutenzione di cigli stradali ed aree verdi.~~
~~-il posizionamento di transenne, bancarelle componibili, di palchi e coperture, sedie e platee;~~
~~f) la promozione e l'esecuzione di studi finalizzati ad individuare le migliori condizioni, nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di piani della sosta, percorsi e piste ciclabili, sistemi per la tutela della sicurezza e la moderazione della velocità in aree urbane particolarmente sensibili;~~
~~g) l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario, l'educazione all'uso corretto e funzionale degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo dei parcheggi e parcometri;~~
~~h) la promozione di un'attività d'informazione con lo scopo di fornire una completa serie di servizi finalizzati ad incrementare, facilitare ed ottimizzare l'impiego dei mezzi pubblici di trasporto o altri mezzi alternativi a ridotto inquinamento acustico ed ambientale, il tutto anche attraverso la promozione e la gestione di quegli strumenti e servizi orientati al miglioramento del traffico intermodale, quali ad esempio il noleggio di biciclette, scooter, auto elettriche e quant'altro;~~
~~i) la gestione dell'attività delle pubbliche affissioni e della pubblicità in genere su strumenti divulgativi, anche tramite lo studio, la realizzazione e quindi la messa in uso di nuove tecnologie e forme di comunicazione, il tutto nell'ottica di ottimizzazione del servizio reso all'utenza, compatibilmente con la salvaguardia del patrimonio architettonico ed ambientale in genere;~~
~~l) la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative commerciali volte al perseguimento dell'oggetto sociale;~~
~~m) l'assunzione di interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in società, imprese, enti ed organismi aventi come campo di operatività il settore dell'utenza automobilistica in senso specifico, diretto ed indiretto, ed aventi scopi affini, analoghi o~~

b.4) la gestione dei servizi di riscossione di canoni relativi ad interventi ed occupazioni su suolo pubblico incidenti sulle aree di sviluppo dei servizi alla mobilità (strade, piazze, rotatorie, parcheggi, ecc.);
b.5) la gestione degli incassi ricavati dalla sosta a pagamento;
b.6) la gestione dei servizi accessori quali riscossione della TOSAP;
c) servizi per lo sviluppo dei trasporti intermodali:
c.1) la gestione di servizi volti a favorire lo scambio intermodale delle forme di trasporto nell'ambito del territorio degli enti affidanti, compresa la gestione delle strutture e la realizzazione degli impianti a ciò finalizzati;
c.2) la gestione di attività finalizzate a promuovere l'intermodalità dei trasporti, anche mediante interazioni e rapporti con soggetti gestori di trasporti pubblici;
d) servizi relativi alla mobilità urbana, allo scopo di garantire i normali flussi veicolari stradali:
d.1) la progettazione, la realizzazione, la posa in opera, la gestione e la manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e complementare, così come prevista dal codice della strada, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada, la gestione e manutenzione di pannelli informativi di ogni tipo, la manutenzione di cigli stradali ed aree verdi.
e) servizi per lo sviluppo degli strumenti di pianificazione e di gestione della mobilità urbana:
e.1) la promozione e l'esecuzione di studi finalizzati ad individuare le migliori condizioni, nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di piani della sosta, percorsi e piste ciclabili, sistemi per la tutela della sicurezza e la moderazione della velocità in aree urbane particolarmente sensibili;
e.2) la raccolta, l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario, l'educazione all'uso corretto e funzionale degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo dei parcheggi e parcometri;
e.3) la gestione delle attività di comunicazione e informazione connesse alla mobilità urbana, anche tramite lo studio, la realizzazione e quindi la messa in uso di nuove tecnologie e forme di comunicazione: il tutto nell'ottica di ottimizzazione del servizio reso all'utenza, compatibilmente con la salvaguardia del patrimonio architettonico ed ambientale in genere;

<p>complementari al proprio; n) ogni altra attività affine, connessa o complementare a quelle menzionate; o) l'effettuazione e la promozione di studi sul traffico e la circolazione nei comuni; p) in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dalle leggi in materia, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso l'acquisto, la rivendita, l'assunzione in affitto nonché la conduzione in appalto di aziende di terzi purché del settore.</p> <p>3. L'attivazione dell'erogazione dei singoli servizi pubblici elencati al precedente comma 2 a mezzo di "G.S.M. s.p.a." eventualmente deliberata da parte degli Enti pubblici locali convenzionati avviene, sempre e comunque su decisione autonoma di ogni Amministrazione Comunale e sulla base di specifiche delibere dei rispettivi consigli comunali.</p> <p>4. La gestione del servizio avviene sulla base di regolamentazioni e contratti di servizio autonomamente negoziati dalle singole Amministrazioni direttamente con "G.S.M. s.p.a.". Le condizioni di resa del servizio ed i relativi corrispettivi dovranno provatamente garantire a "G.S.M. s.p.a." un adeguato equilibrio economico-finanziario.</p>	<p>f) servizi atti a favorire la mobilità alternativa o condivisa e l'alleggerimento dei flussi veicolari, in special modo in alcune aree e direttrici: f.1) servizi di " car sharing"; f.2) servizi di "bike sharing".</p> <p>3.L'attivazione dell'erogazione dei singoli servizi pubblici elencati al precedente comma 2 a mezzo di "G.S.M. s.p.a." eventualmente deliberata da parte degli Enti pubblici locali convenzionati avviene, sempre e comunque su decisione autonoma di ogni Amministrazione Comunale e sulla base di specifiche delibere dei rispettivi consigli comunali.</p> <p>4.La gestione del servizio avviene sulla base di regolamentazioni e contratti di servizio autonomamente negoziati dalle singole Amministrazioni direttamente con "G.S.M. s.p.a.". Le condizioni di resa del servizio ed i relativi corrispettivi dovranno provatamente garantire a "G.S.M. s.p.a." un adeguato equilibrio economico-finanziario</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 Espletamento dei servizi pubblici</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 Espletamento dei servizi pubblici</p>
<p>Il concreto espletamento dei servizi pubblici da parte di "G.S.M. s.p.a." avviene sulla base di apposite convenzioni specifiche, denominate contratti di servizio, da stipularsi, una per ciascun servizio pubblico o per gruppi di servizi pubblici integrati, fra la società e ciascun Ente locale socio, secondo forme libere che vengono concordate autonomamente dalle singole Amministrazioni con "G.S.M. s.p.a.", avuto solo a mente il mantenimento dell'adeguato equilibrio economico-finanziario della società stessa.</p>	<p>Il concreto espletamento dei servizi pubblici da parte di "G.S.M. s.p.a." avviene in base ai disciplinari (Contratti di servizio) individualmente stipulati con i singoli Enti Pubblici Locali affidanti. avuto solo a mente il mantenimento dell'adeguato equilibrio economico-finanziario della società stessa</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 Durata</p> <p>1. Gli Enti locali convengono di fissare la durata della presente convenzione fino al 31 dicembre 2040 in coerenza con la durata statutaria di "G.S.M. s.p.a."</p> <p>2. Rimane comunque in facoltà degli Enti locali deliberare lo scioglimento anticipato della convenzione, purché tale decisione raccolga il consenso di una maggioranza pari almeno al 51% degli Enti locali aderenti e che rappresentino al</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 Durata</p> <p>1. Gli Enti locali convengono di fissare la durata della presente convenzione fino al 31 dicembre 2050 in coerenza con la durata statutaria di "G.S.M. s.p.a"</p> <p>2. Rimane comunque in facoltà degli Enti locali deliberare lo scioglimento anticipato della convenzione, purché tale decisione raccolga il consenso di una maggioranza pari almeno al 51% degli Enti locali aderenti e che</p>

<p>contempo almeno il 65% di quote del capitale pubblico locale in "G.S.M. s.p.a."</p>	<p>rappresentino al contempo almeno il 65% di quote del capitale pubblico locale in "G.S.M. s.p.a."</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 Organi di indirizzo, coordinamento e controllo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 Organi di indirizzo, coordinamento e controllo</p>
<p>L'esercizio, da parte degli Enti locali, di un controllo nei confronti di "G.S.M. s.p.a." analogo a quello individualmente esercitato sui propri servizi ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lett. e) del decreto legislativo n. 267/2000, viene effettuato attraverso diversi Organi cui vengono demandati l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività svolte da "G.S.M. s.p.a.". Questi organi vengono individuati come segue:</p> <p>a. Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, composto dai rappresentanti di tutti gli Enti locali soci;</p> <p>b. Gruppo Tecnico di Valutazione, nominato dal Consiglio dei Rappresentanti.</p>	<p>L'esercizio, da parte degli Enti locali, di un controllo nei confronti di "G.S.M. s.p.a." analogo a quello individualmente esercitato sui propri servizi ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000, viene effettuato attraverso diversi Organi cui vengono demandati l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività svolte da "G.S.M. s.p.a.". Questi organi vengono individuati come segue:</p> <p>a. Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, composto dai rappresentanti di tutti gli Enti locali soci;</p> <p>b. Gruppo Tecnico di Valutazione, nominato dal Consiglio dei Rappresentanti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni</p>
<p>1. Il Consiglio dei rappresentanti dei Comuni è composto dai Sindaci di tutti i comuni convenzionati o da delegati degli stessi.</p> <p>2. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni costituisce la sede nella quale si svolge la consultazione tra gli Enti locali circa la gestione dei servizi pubblici svolti da "G.S.M. s.p.a." e la valutazione dell'andamento generale dell'amministrazione della Società. A tal fine, almeno una volta all'anno, saranno invitati ad esporre apposita relazione davanti al Consiglio il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale di "G.S.M. s.p.a.", ove nominati.</p> <p>3. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni è delegato dagli Enti locali convenzionati ad approvare il bilancio di esercizio di "G.S.M. s.p.a." nonché il budget ed il piano industriale della società e gli altri eventuali documenti societari di tipo programmatico che la Società, in base al relativo statuto, è tenuta a trasmettere al Consiglio stesso. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni è altresì delegato ad approvare le modifiche allo statuto della società, inviando senza ritardo gli atti di cui al presente comma ai singoli Enti locali per quanto di eventuale competenza.</p>	<p>1. Il Consiglio dei rappresentanti dei Comuni è composto dai Sindaci di tutti i comuni convenzionati o da un Amministratore locale all'uopo formalmente delegato. La delega può essere permanente. Il mandato di rappresentanza decade di diritto qualora il delegante risulti cessato dalla propria carica.</p> <p>2. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni costituisce la sede nella quale si svolge la consultazione tra gli Enti locali circa la gestione dei servizi pubblici svolti da "G.S.M. s.p.a." e la valutazione dell'andamento generale dell'amministrazione della Società. A tal fine, almeno una volta all'anno, saranno invitati ad esporre apposita relazione davanti al Consiglio il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale di "G.S.M. s.p.a.", ove nominati.</p> <p>3. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni è delegato dagli Enti locali convenzionati ad approvare il bilancio di esercizio di "G.S.M. s.p.a." nonché il budget ed il piano industriale della società e gli altri eventuali documenti societari di tipo programmatico che la Società, in base al relativo statuto, è tenuta a trasmettere al Consiglio stesso. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni è altresì delegato ad approvare le modifiche allo statuto della società, inviando senza ritardo gli atti di cui al presente comma ai singoli Enti locali per quanto di eventuale competenza.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 6 Il Gruppo Tecnico di Valutazione</p> <p>1. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni nomina un organo tecnico composto da tanti membri quanti sono gli Enti locali convenzionati, denominato Gruppo Tecnico di Valutazione, il quale è incaricato di verificare, anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati da "G.S.M. s.p.a." e dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni.</p> <p>2. I membri del Gruppo Tecnico di Valutazione vengono confermati o rinnovati ogni tre anni e immediatamente sostituiti dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni in caso di cessazione anche anticipata dall'incarico.</p> <p>3. Il Gruppo Tecnico di Valutazione può chiedere alla "G.S.M. s.p.a." tutta la documentazione indispensabile allo svolgimento dei propri compiti, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dovute in forza delle relazioni contrattuali con i singoli Enti Convenzionati e la Società.</p> <p>4. Il Gruppo Tecnico di Valutazione relaziona il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni annualmente, o nel più breve periodo eventualmente richiesto dalla situazione della Società o da specifici accadimenti sottoposti all'attenzione o all'approvazione del Consiglio stesso, circa le risultanze della propria attività e propone le iniziative e le direttive da indicare a "G.S.M. s.p.a." per l'esercizio della sua attività sia nei confronti dei Soci che in generale di tutta l'attività svolta</p>	<p>4. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni approva, altresì, il piano degli obiettivi nonché il budget ed il sistema del controllo di gestione della società.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 Il Gruppo Tecnico di Valutazione</p> <p>1. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni nomina un organo tecnico composto da tanti membri quanti sono gli Enti locali affidatari dei servizi, denominato Gruppo Tecnico di Valutazione, il quale è incaricato di verificare, anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati da "G.S.M. s.p.a." e dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni.</p> <p>2. Il GTV nomina, tra i propri componenti, a maggioranza il proprio Presidente.</p> <p>3. I membri del Gruppo Tecnico di Valutazione vengono confermati o rinnovati ogni tre anni e immediatamente sostituiti dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni in caso di cessazione anche anticipata dall'incarico.</p> <p>4. Il Gruppo Tecnico di Valutazione può chiedere alla "G.S.M. s.p.a." tutta la documentazione indispensabile allo svolgimento dei propri compiti, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dovute in forza delle relazioni contrattuali con i singoli Enti Convenzionati e la Società.</p> <p>5. Il Gruppo Tecnico di Valutazione relaziona il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni annualmente, o nel più breve periodo eventualmente richiesto dalla situazione della Società o da specifici accadimenti sottoposti all'attenzione o all'approvazione del Consiglio stesso, circa le risultanze della propria attività e propone le iniziative e le direttive da indicare a "G.S.M. s.p.a." per l'esercizio della sua attività sia nei confronti dei Soci che in generale di tutta l'attività svolta.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 Funzionamento del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni</p> <p>1. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni si riunisce presso la propria sede ovvero presso la sede di uno degli Enti locali aderenti alla presente Convenzione, per iniziativa del suo Presidente, oppure quando ne facciano richiesta tanti Enti locali che rappresentino almeno il 10% del capitale pubblico locale. In ogni caso, il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni si deve riunire prima delle assemblee straordinarie di "G.S.M. s.p.a." e prima delle assemblee della società che abbiano per</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Funzionamento del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni</p> <p>1. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni si riunisce presso la propria sede ovvero presso la sede di uno degli Enti locali aderenti alla presente Convenzione, per iniziativa del suo Presidente, oppure quando ne facciano richiesta tanti Enti locali che rappresentino almeno il 10% del capitale pubblico locale. In ogni caso, il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni si deve riunire prima delle assemblee straordinarie di "G.S.M. s.p.a." e prima delle assemblee della</p>

<p>oggetto l'approvazione dei bilanci o la nomina di amministratori o sindaci.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni viene eletto dal Consiglio stesso tra i propri componenti con la maggioranza di cui al successivo comma 4° del presente articolo e resta in carica cinque anni.</p> <p>3. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata a tutti gli Enti locali partecipanti alla presente Convenzione almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio. I rappresentanti degli Enti locali devono partecipare al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni essendo previamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale.</p> <p>4. Fermo restando l'impegno degli Enti locali a concordare soluzioni comuni in ordine agli argomenti sui quali deve esprimersi il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, quest'ultimo delibera con il voto favorevole di tanti Enti locali che rappresentino non meno del 70% del capitale pubblico locale in "G.S.M. s.p.a."</p> <p>5. In relazione a quelle deliberazioni che abbiamo ad oggetto problematiche inerenti la gestione dei servizi pubblici dagli Enti locali da parte di "G.S.M. s.p.a." hanno diritto di voto solo quegli Enti locali che si siano determinati per la concreta attivazione dello specifico servizio pubblico oggetto di discussione in favore della società stessa. Gli Enti locali privi del diritto di voto sono comunque legittimati a partecipare alle riunioni del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni.</p> <p>6. Ciascun Ente locale è obbligato a votare nelle assemblee di "G.S.M. s.p.a." uniformandosi alla volontà espressa dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni. In caso di violazione dell'obbligo predetto, l'Ente locale inadempiente è tenuto a versare agli altri Enti locali una penale il cui ammontare sarà determinato, con equo apprezzamento, dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 11 della presente Convenzione. Gli Enti locali restano liberi di esprimere nell'Assemblea della Società il proprio personale intendimento nel caso in cui il quorum del 70% indicato al precedente comma 4° non sia raggiunto ovvero in relazione a quelle deliberazioni dell'Assemblea della Società che ai sensi di legge consentono al socio dissenziente di recedere dalla società.</p> <p>7. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, per quanto non previsto nella presente Convenzione, può essere disciplinato dal Consiglio stesso con apposito regolamento, nel rispetto delle norme sull'ordinamento delle autonomie locali e dei principi sul funzionamento degli organi amministrativi.</p> <p>8. Per la propria organizzazione e funzionamento il Consiglio dei Rappresentanti dei</p>	<p>società che abbiano per oggetto l'approvazione dei bilanci o la nomina di amministratori o sindaci.</p> <p>2. Il Presidente ed il vice-presidente del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni vengono eletti dal Consiglio stesso tra i propri componenti con la maggioranza di cui al successivo comma 4° del presente articolo e restano in carica per tutta la durata del proprio mandato.</p> <p>3. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento inviata a tutti gli Enti locali partecipanti alla presente Convenzione almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio. I rappresentanti degli Enti locali devono partecipare al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni essendo previamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale.</p> <p>4. Fermo restando l'impegno degli Enti locali a concordare soluzioni comuni in ordine agli argomenti sui quali deve esprimersi il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, quest'ultimo delibera con il voto favorevole di tanti Enti locali che rappresentino i 2/3 del capitale pubblico locale in "G.S.M. s.p.a."</p> <p>5. In relazione a quelle deliberazioni che abbiamo ad oggetto problematiche inerenti la gestione dei servizi pubblici dagli Enti locali da parte di "G.S.M. s.p.a." hanno diritto di voto solo quegli Enti locali che si siano determinati per la concreta attivazione dello specifico servizio pubblico oggetto di discussione in favore della società stessa. Gli Enti locali privi del diritto di voto sono comunque legittimati a partecipare alle riunioni del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni.</p> <p>6. Ciascun Ente locale è obbligato a votare nelle assemblee di "G.S.M. s.p.a." uniformandosi alla volontà espressa dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni. In caso di violazione dell'obbligo predetto, l'Ente locale inadempiente è tenuto a versare agli altri Enti locali una penale il cui ammontare sarà determinato, con equo apprezzamento, dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 11 della presente Convenzione. Gli Enti locali restano liberi di esprimere nell'Assemblea della Società il proprio personale intendimento nel caso in cui il quorum dei 2/3 indicato al precedente comma 4° non sia raggiunto ovvero in relazione a quelle deliberazioni dell'Assemblea della Società che ai sensi di legge consentono al socio dissenziente di recedere dalla società.</p> <p>7. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, per</p>
--	---

<p>Comuni ed il Gruppo Tecnico di Valutazione hanno sede presso la società "G.S.M. s.p.a." e si avvalgono degli uffici di quest'ultima.</p> <p>9. Ai membri del Gruppo Tecnico di Valutazione, qualora non dipendenti degli Enti soci, spetta un rimborso spese per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni e del Gruppo Tecnico di Valutazione in misura pari ad € 100,00 a riunione a persona. Tale valore potrà essere modificato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni nella misura maggiore tra il tasso di inflazione e il 5% annuo, a partire dal 2009 quale primo anno in cui si applichi l'indicizzazione.</p>	<p>quanto non previsto nella presente Convenzione, può essere disciplinato dal Consiglio stesso con apposito regolamento, nel rispetto delle norme sull'ordinamento delle autonomie locali e dei principi sul funzionamento degli organi amministrativi.</p> <p>8. Per la propria organizzazione e funzionamento il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni ed il Gruppo Tecnico di Valutazione hanno sede presso il Comune di Pordenone e si avvalgono degli uffici di quest'ultimo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 Controllo contabile</p> <p>1. Il controllo contabile nei confronti di "G.S.M. s.p.a." viene effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla specifica normativa applicabile alla società.</p> <p>2. Una copia della relazione sul bilancio prevista dall'art. 2409 ter, comma 2° cod. civ., unitamente al bilancio ed alla nota Integrativa, viene trasmessa al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni al momento del deposito di tali documenti contabili presso la sede della società a norma di legge.</p> <p>3. La Società è tenuta a depositare presso la segreteria del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, nei termini previsti dalle disposizioni di legge per il deposito presso la sede sociale, le relazioni del Collegio Sindacale relative all'attività da questo svolta ai sensi dell'art. 2403 cod. civ., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>4. Secondo le stesse modalità viene depositata la relazione dei Revisori Contabili.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 Controllo contabile</p> <p>1. Il controllo contabile nei confronti di "G.S.M. s.p.a." viene effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla specifica normativa applicabile alla società.</p> <p>2. Una copia della relazione sul bilancio prevista dall'art. 2409 ter, comma 2° cod. civ., unitamente al bilancio ed alla nota Integrativa, viene trasmessa al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni al momento del deposito di tali documenti contabili presso la sede della società a norma di legge.</p> <p>3. La Società è tenuta a depositare presso la segreteria del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, nei termini previsti dalle disposizioni di legge per il deposito presso la sede sociale, le relazioni del Collegio Sindacale relative all'attività da questo svolta ai sensi dell'art. 2403 cod. civ., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>4. Secondo le stesse modalità viene depositata la relazione dei Revisori Contabili.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 Obblighi e garanzie</p> <p>1. Ciascun Ente locale aderente è obbligato a rispettare il contenuto della presente Convenzione.</p> <p>2. La gestione associata dei servizi pubblici degli Enti locali da parte di "G.S.M. s.p.a." deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti locali partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella Società.</p> <p>3. Ciascun Ente locale ha la facoltà di sottoporre direttamente al Consiglio di cui al precedente articolo 5 proposte e problematiche</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 Obblighi e garanzie</p> <p>1. Ciascun Ente locale aderente è obbligato a rispettare il contenuto della presente Convenzione.</p> <p>2. La gestione associata dei servizi pubblici degli Enti locali da parte di "G.S.M. s.p.a." deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti locali partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella Società.</p> <p>3. Ciascun Ente locale ha la facoltà di sottoporre direttamente al Consiglio di cui al precedente</p>

<p>attinenti alla gestione, da parte di "G.S.M. s.p.a.", dei servizi pubblici locali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 10 Recesso</p> <p>1. Anche in relazione alle risultanze dei controlli su "G.S.M. s.p.a." di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente Convenzione, ai singoli Enti locali è data facoltà di recedere anticipatamente dalla Convenzione in corrispondenza alla scadenza o cessazione anticipata dei contratti di servizio sottoscritti tra Ente locale e Società.</p> <p>2. La dichiarazione di recesso, comunicata agli altri Enti locali a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento avrà effetto, purché pervenuta a conoscenza di tutti gli Enti locali aderenti alla presente Convenzione entro il mese di giugno, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p> <p>3. La perdita della qualità di socio in "G.S.M. s.p.a." determina l'automatico recesso dalla presente Convenzione. Parimenti, equivale a recesso automatico dalla presente Convenzione la decisione di un Ente locale, in qualsiasi forma assunta, di revocare, per qualsiasi causa, l'affidamento dei propri servizi alla società stessa.</p>	<p>articolo 5 proposte e problematiche attinenti alla gestione, da parte di "G.S.M. s.p.a.", dei servizi pubblici locali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 10 Recesso</p> <p>1. Anche in relazione alle risultanze dei controlli su "G.S.M. s.p.a." di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente Convenzione, ai singoli Enti locali è data facoltà di recedere anticipatamente dalla Convenzione in corrispondenza alla scadenza o cessazione anticipata dei contratti di servizio sottoscritti tra Ente locale e Società.</p> <p>2. La dichiarazione di recesso, comunicata agli altri Enti locali a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento avrà effetto, purché pervenuta a conoscenza di tutti gli Enti locali aderenti alla presente Convenzione entro il mese di giugno, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p> <p>3. La perdita della qualità di socio in "G.S.M. s.p.a." determina l'automatico recesso dalla presente Convenzione. Parimenti, equivale a recesso automatico dalla presente Convenzione la decisione di un Ente locale, in qualsiasi forma assunta, di revocare, per qualsiasi causa, l'affidamento dei propri servizi alla società stessa.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11 Rapporti finanziari tra Enti locali</p> <p>1. Gli Enti locali che recedano dalla presente Convenzione ai sensi del precedente art. 10 sono tenuti a regolare prima della data di efficacia del recesso i rapporti di debito-credito con gli altri Enti convenzionati e con la Società.</p> <p>2. Gli Enti locali recedenti restano responsabili della eventuale diminuita economicità della gestione dipendente dal loro recesso anticipato, ai sensi del precedente art. 10, e dei danni eventualmente derivanti agli altri Enti locali e alla Società in dipendenza di tale recesso.</p> <p>3. Gli Enti locali convengono che le spese di funzionamento degli Organi di indirizzo, coordinamento e controllo di cui alla presente Convenzione vengono imputate a "G.S.M. s.p.a.".</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 Clausola compromissoria</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 Rapporti finanziari tra Enti locali</p> <p>1. Gli Enti locali che recedano dalla presente Convenzione ai sensi del precedente art. 10 sono tenuti a regolare prima della data di efficacia del recesso i rapporti di debito-credito con gli altri Enti convenzionati e con la Società.</p> <p>2. Gli Enti locali recedenti restano responsabili della eventuale diminuita economicità della gestione dipendente dal loro recesso anticipato, ai sensi del precedente art. 10, e dei danni eventualmente derivanti agli altri Enti locali e alla Società in dipendenza di tale recesso.</p> <p>3. Gli Enti locali convengono che le spese di funzionamento degli Organi di indirizzo, coordinamento e controllo di cui alla presente Convenzione vengono imputate a "G.S.M. s.p.a.".</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 Clausola compromissoria</p>

<p>1. Qualsiasi controversia tra le parti, che sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza può essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due. In caso di disaccordo, il terzo arbitro con funzioni di Presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Pordenone su richiesta dei due arbitri e/o della parte più diligente.</p> <p>2. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Ente locale, per gli stessi motivi, più Enti locali, questi nomineranno congiuntamente il loro arbitro per la definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.</p> <p>3. Nell'ipotesi in cui una parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, decorsi inutilmente dieci giorni dall'invito rivolto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può chiedere al Presidente del Tribunale di Pordenone di provvedere a tale nomina.</p> <p>4. Ove le parti contendenti siano tre o più, il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri, tutti nominati di comune accordo dalle parti stesse o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone, su istanza della parte più diligente, il quale designerà tra essi arbitri, il Presidente del Collegio.</p>	<p>1. Qualsiasi controversia tra le parti, che sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza può essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due. In caso di disaccordo, il terzo arbitro con funzioni di Presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Pordenone su richiesta dei due arbitri e/o della parte più diligente.</p> <p>2. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Ente locale, per gli stessi motivi, più Enti locali, questi nomineranno congiuntamente il loro arbitro per la definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.</p> <p>3. Nell'ipotesi in cui una parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, decorsi inutilmente dieci giorni dall'invito rivolto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può chiedere al Presidente del Tribunale di Pordenone di provvedere a tale nomina.</p> <p>4. Ove le parti contendenti siano tre o più, il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri, tutti nominati di comune accordo dalle parti stesse o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone, su istanza della parte più diligente, il quale designerà tra essi arbitri, il Presidente del Collegio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p>Attuale gestione dei servizi pubblici da parte di terzi e successivi affidamenti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p>Attuale gestione dei servizi pubblici da parte di terzi e successivi affidamenti</p>
<p>1. L'adesione alla presente Convenzione salvaguarda i rapporti in essere con terzi relativi alla gestione dei servizi pubblici oggetto della Convenzione stessa, e ricompresi nell'elenco di cui al precedente articolo 1, fino alla loro naturale scadenza, ferma restando per gli Enti locali la facoltà di interrompere anticipatamente detti rapporti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli specifici atti intercorsi con gli attuali gestori.</p> <p>2. L'attivazione dei servizi per mezzo di "G.S.M. s.p.a." è atto di libera scelta da parte delle Amministrazioni comunali e la sottoscrizione della presente convenzione non obbliga le Amministrazioni all'attivazione dei servizi con la società stessa, nemmeno nell'ipotesi di scadenza degli affidamenti in essere con terzi successiva alla sottoscrizione.</p>	<p>1. L'adesione alla presente Convenzione salvaguarda i rapporti in essere con terzi relativi alla gestione dei servizi pubblici oggetto della Convenzione stessa, e ricompresi nell'elenco di cui al precedente articolo 1, fino alla loro naturale scadenza, ferma restando per gli Enti locali la facoltà di interrompere anticipatamente detti rapporti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli specifici atti intercorsi con gli attuali gestori.</p> <p>2. L'attivazione dei servizi per mezzo di "G.S.M. s.p.a." è atto di libera scelta da parte delle Amministrazioni comunali e la sottoscrizione della presente convenzione non obbliga le Amministrazioni all'attivazione dei servizi con la società stessa, nemmeno nell'ipotesi di scadenza degli affidamenti in essere con terzi successiva alla sottoscrizione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p>Adesione di nuovi Enti locali alla Convenzione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p>Adesione di nuovi Enti locali alla Convenzione</p>

<p>1. E' consentita l'adesione alla presente Convenzione, in un tempo successivo alla conclusione della stessa, a quegli Enti locali che acquisiscano quote di "G.S.M. s.p.a." per la gestione, a mezzo della Società, dei propri servizi pubblici locali in forma associata e coordinata con gli altri Enti locali già aderenti alla Convenzione.</p> <p>2. La richiesta di aderire alla presente Convenzione dovrà essere indirizzata al Presidente di cui al precedente articolo 5. Sull'ammissione dell'Ente locale richiedente il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni delibera entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.</p> <p>3. Entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione di cui al 2^ comma l'Ente locale ammesso a partecipare alla Convenzione dovrà dichiarare, con atto unilaterale d'obbligo, di accettare formalmente tutte le clausole, i patti e le condizioni contenute nella Convenzione medesima.</p> <p>4. Per effetto dell'adesione alla Convenzione l'Ente locale acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa in previsti.</p> <p>5. Per effetto dell'adesione alla Convenzione l'Ente locale acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa in previsti.</p>	<p>1. E' consentita l'adesione alla presente Convenzione, in un tempo successivo alla conclusione della stessa, a quegli Enti locali che acquisiscano quote di "G.S.M. s.p.a." per la gestione, a mezzo della Società, dei propri servizi pubblici locali in forma associata e coordinata con gli altri Enti locali già aderenti alla Convenzione.</p> <p>2. La richiesta di aderire alla presente Convenzione dovrà essere indirizzata al Presidente del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni. Sull'ammissione dell'Ente locale richiedente il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni delibera entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.</p> <p>3. Entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione di cui al 2^ comma l'Ente locale ammesso a partecipare alla Convenzione dovrà dichiarare, con atto unilaterale d'obbligo, di accettare formalmente tutte le clausole, i patti e le condizioni contenute nella Convenzione medesima.</p> <p>4. Per effetto dell'adesione alla Convenzione l'Ente locale acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa in previsti.</p> <p>5. Per effetto dell'adesione alla Convenzione l'Ente locale acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa in previsti.</p>
---	---

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BRAZZAFOLLI FEDERICA

CODICE FISCALE: BRZFRC60L44I403H

DATA FIRMA: 24/11/2015 12:52:06

IMPRONTA: B55B9BD64A98FB3ABECE46A6E3472004FB10CC9B60D45D7F4CB76FEA7D1B6B61
FB10CC9B60D45D7F4CB76FEA7D1B6B61F4D999A1330B9B2E794A0384C856AA09
F4D999A1330B9B2E794A0384C856AA097C86E0BFDFE44FBCB198F56B5C877759
7C86E0BFDFE44FBCB198F56B5C877759CB774091CC364AED7DDCCF7C99A89057

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 24/11/2015 13:21:07

IMPRONTA: A6AA8EA96FA072BA6B248A905453E292A84C86E7D3368BB82BFC3319F8185A8D
A84C86E7D3368BB82BFC3319F8185A8D39F793B26D023910C3F0A7008F5F1D70
39F793B26D023910C3F0A7008F5F1D70CD9A2658252E3147CB42B9E25D49C3B3
CD9A2658252E3147CB42B9E25D49C3B36000CD51AC403D49C51146F23520D87B

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 24/11/2015 13:25:10

IMPRONTA: 47F1F54644860F3E59C4D2FA02E79830BCBD3F7F8587D0D4E37889E06526DCA2
BCBD3F7F8587D0D4E37889E06526DCA247F61F1C5143E5AB1223BC2D380FDA65
47F61F1C5143E5AB1223BC2D380FDA650FA3DA47DC97E3A31A2F20A56F8C22C6
0FA3DA47DC97E3A31A2F20A56F8C22C653492CFEEB057016D87EA7EDF5CF0CBD

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 24/11/2015 13:26:31

IMPRONTA: 9190123967D52C0ADD18C81C32D0266C70172A9F2F7CD48A3099EE7DC0E1BE38
70172A9F2F7CD48A3099EE7DC0E1BE38E59BFCE4D7633024E9EF95DD1E565E3A
E59BFCE4D7633024E9EF95DD1E565E3A9D9923C7ABE6A24BED97D105BFD13AE6
9D9923C7ABE6A24BED97D105BFD13AE68EF460BAACC07BE094BD4304F031927D

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 04/12/2015 12:06:34

IMPRONTA: 5DDEFA1CE81867C454C724AAC9B8C05DB83199B1AD350A402DAC305DBC04FD6C
B83199B1AD350A402DAC305DBC04FD6C693B35DE68D777E6EBD29E47CCBCE746
693B35DE68D777E6EBD29E47CCBCE7461003263EC6F1A6FC3AE94D25372C1FAA
1003263EC6F1A6FC3AE94D25372C1FAACDE97B4D1F6339F4097A7FF5395E446C

NOME: NISCO BERNARDI

CODICE FISCALE: BRNNSC57M26G888P

DATA FIRMA: 14/12/2015 09:05:20

IMPRONTA: A69BCF4EC5243D389331766D7B5AD2B8B5F86E5A9854F8D75F2E0E61B18C6977
B5F86E5A9854F8D75F2E0E61B18C69772916DF583E489E49D22554CCB084C7C6
2916DF583E489E49D22554CCB084C7C6584A7163BA9196A4E109A7C2AEF4D3B5
584A7163BA9196A4E109A7C2AEF4D3B54F4382226B5B0FAEB093039D3CFE1105